TERZO SETTORE: IL CINQUE PER MILLE

01. NOZIONE

La **legge 106/2006** conferì **Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale**.

Il corposo impianto normativo ha dato luogo ad una serie di provvedimenti, ancora lungi dall'esser terminati. In ogni modo la legge delega conteneva istruzioni verso l'adozione di un nuovo tessuto normativo organico e unitario nel quadro della riforma complessiva del settore non profit.

In particolare la legge delega: *Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa*, delegava il Governo *ad adottare … uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore*.

In sintesi grafica, i decreti attuativi devono riguardare.

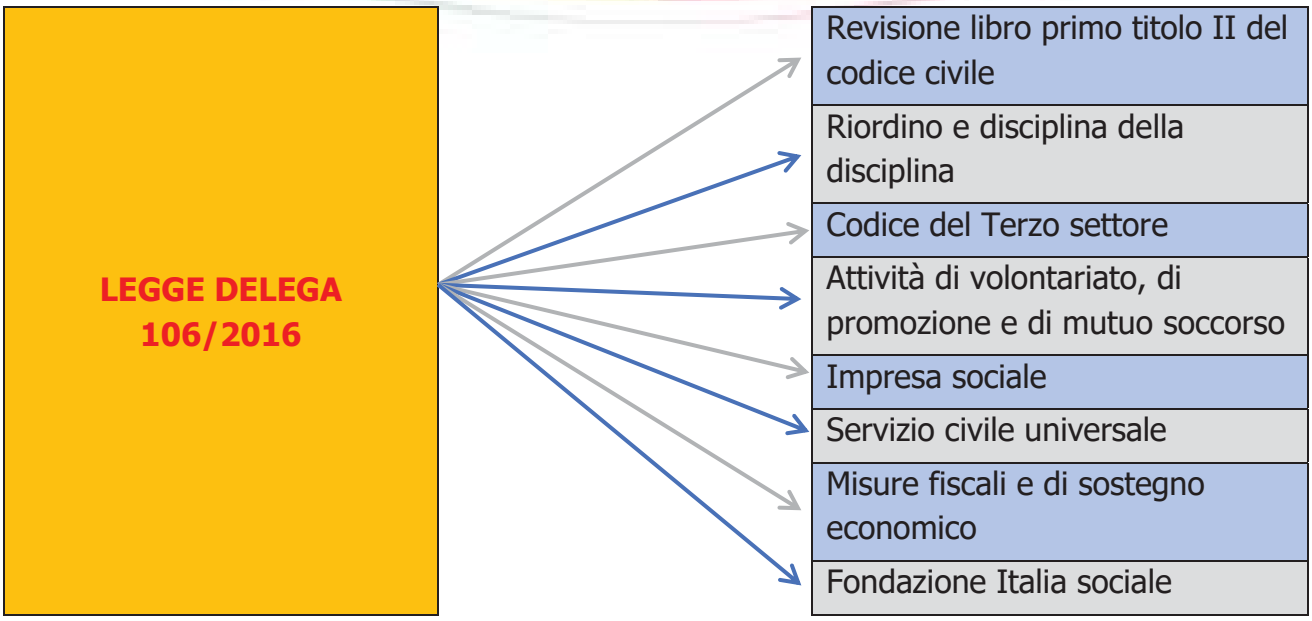

In questo quadro hanno visto la luce, in un approccio ancora incompleto, poiché la complessiva riforma è ancora in itinere tenendo anche conto che ogni decreto legislativo prevede la promulgazione di appositi decreti ministeriali attuativi:

il D.Lgs. 40/2017 - **Istituzione e disciplina del servizio civile universale**;
il D.Lgs. 111/2017 - **Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche**;
il D.Lgs. 112/2017 - **Revisione della disciplina in materia di impresa sociale**;
il D. Lgs. 117/2017 - **Codice del Terzo settore**;
il D.Lgs. 43/2018 - **Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 40/2017**.

In questa scheda ci occupiamo **del D.Lgs. 111/2017** in materia di disciplina **dell'istituto del 5 per mille** entrato in vigore **il 19 luglio 2017**.

02. I PRINCIPI E I CRITERI DIRETTIVI DELLA DELEGA

L' articolo 9, comma 1 lettere c) e d) della legge 106/2016 dettava i principi e i criteri direttivi per l'emanazione del decreto in argomento, la delega espressamente prevedeva:

il completamento della riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti del Terzo settore;
la razionalizzazione e la revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio;
la semplificazione e l'accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti;
l'introduzione, a carico degli enti beneficiari, di stringenti obblighi di pubblicità delle risorse a essi destinate, attraverso l'individuazione di un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione di specifiche sanzioni in caso di mancato rispetto, fatti salvi gli obblighi di controllo interno.

Il Governo aveva quindi il compito di allestire un impianto normativo onde portare a compimento la riforma strutturale del cinque per mille, peraltro già iniziata.

Il **D.Lgs 111/2017**, di conseguenza, in parte integra e in parte sostituisce le disposizioni vigenti.

Il cinque per mille è uno strumento importante a sostegno del non profit, vale quindi la pena vedere l'assetto vigente prima delle nuove disposizioni.

03. LA DISCIPLINA VIGENTE

Il cinque per mille fu introdotto nel nostro ordinamento, ***a titolo iniziale e sperimentale***, dalla legge finanziaria per il 2006, **la 266/2005 art. 1, commi 337 e ss**.

Negli anni successivi fu confermato da apposite disposizioni fino al 2014.

Alla notevole variabilità iniziale, in ordine ai beneficiari ed alle disposizioni ha fatto seguito, nel 2010 **un primo tentativo sistemico**. Da quel periodo i soggetti beneficiari sono rimasti invariati ed il meccanismo si è riproposto, annualmente, invariato.

Durante i primi anni di applicazione (dal 2006 al 2009), la disciplina del cinque per mille è stata caratterizzata da una notevole variabilità, sia con riferimento ai soggetti beneficiari (il cui elenco è stato più volte modificato) sia con riguardo alle disposizioni di attuazione del meccanismo (adottate di anno in anno con specifici Dpcm).

La dottrina e la giurisprudenza avevano rappresentato la necessità di rendere stabile l'istituto, con la conseguenza che, dal 2015, il cinque per mille è divenuto **meccanismo definitivo**.

E' stata anche prevista l'adozione di un decreto del presidente del Consiglio dei ministri mediante il quale assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione del cinque per mille, e definire un sistema di verifica e di pubblicità dell'utilizzo delle risorse erogate e di relativa rendicontazione. Previsione attuata con Dpcm 7 luglio 2016 titolato appunto ***Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille***.

Dal proprio canto, **la legge 190/2014**, ha stabilito in 500 milioni di euro annui l'importo destinato alla liquidazione della quota del cinque per mille a decorrere dall'anno 2015 e ha disposto che "*le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo*".

04. COME FUNZIONA IL CINQUE PER MILLE

Come noto, in sede di **presentazione della dichiarazione dei redditi**, i contribuenti possono scegliere di destinare una quota del cinque per mille della propria Irpef al finanziamento di una delle attività previste dal legislatore attraverso l'indicazione di uno specifico soggetto beneficiario, del quale va riportato il codice fiscale.

Le scelte operate dai singoli contribuenti determinano, **in misura proporzionale**, l'importo spettante a ciascun beneficiario, nei limiti stabiliti dalla legge.

L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti, trasmette in via telematica al ministero dell'Economia e delle finanze i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all'Irpef per il periodo d'imposta interessato, gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti.

Gli importi sono ripartiti con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, sentiti il ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, il ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il ministro della Salute, tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate.

05. I SOGGETTI BENEFICIARI

Il sostegno, mediante il cinque per mille, può essere destinato ad una delle seguenti finalità:

sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri nazionale, regionale e provinciale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori (*assistenza sociale, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, promozione della cultura tutela dei diritti civili, ricerca scientifica, cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale*);
finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
finanziamento della ricerca sanitaria;

sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
sostegno delle **associazioni sportive dilettantistiche** in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (dal 2012).

I soggetti ammessi ai benefici derivanti dalla partecipazione al cinque per mille hanno l'obbligo di redigere, **entro un anno dalla ricezione delle somme**, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, la destinazione degli importi attribuiti.

Vediamo ora le novità introdotte dal D.Lgs. 111/2017.

06. I CONTENUTI DEL D.LGS. 111/2017

Come accennato il **D.Lgs. 111/2017** detta norme per completare **la riforma strutturale dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche**.

Le finalità ed i soggetti destinatari sono stati individuati secondo una logica di continuità che tenesse conto delle necessità sopraggiunte per le profonde modifiche al Terzo settore.

L'articolato prevede che una quota pari al cinque per mille dell'Irpef è destinata, rispettando le scelte del contribuente a finalità di:

sostegno degli enti iscritti del Terzo settore iscritti nel relativo Registro unico nazionale;
finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
finanziamento della ricerca sanitaria;
sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

La caratterizzazione di novità è data dal riferimento agli **enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore**.

L'istituzione del Registro è prevista dalla legge delega e la sua disciplina è dettata dal **Codice del Terzo settore** (**D.Lgs. 117/2017**), tali nuove disposizioni, tuttavia, avranno effetto dall'anno successivo a quello di operatività del Registro.

Fino a tale data il cinque per mille continuerà a essere destinato al sostegno degli enti come indicati dalla disciplina vigente.

Per quanto riguarda le **modalità di accreditamento** saranno sempre oggetto di un DPCM quando il Registro Unico potrà essere operativo.

Con riferimento al **riparto** in particolare si rinvia, per l'operatività, al medesimo DPCM necessario per l'accreditamento, mentre, per rendere più veloce l'erogazione è stato stabilito che **non si terrà più conto delle dichiarazioni integrative**.

Il Dpcm **conferma il divieto** di utilizzare le somme percepite per coprire spese di campagna pubblicitaria seppur sulla sensibilizzazione relativa al cinque per mille. Si prevede il recupero dell'eventuale somma utilizzata in violazione della disposizione.

07. TRASPARENZA DELLA DESTINAZIONE DELLE SOMME

Il Dpcm prevede una serie di obblighi di trasparenze e di informazione, in parte già esistenti, in capo ai soggetti destinatari delle somme. In particolare vige il **duplice obbligo** di:

redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme, e trasmetterlo all'amministrazione erogatrice entro i successivi trenta giorni, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite;
pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice.

Nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione, trova applicazione un sistema sanzionatorio ***ispirato al principio di gradualità***. Infatti, l'amministrazione erogatrice dapprima diffida il beneficiario a effettuare la pubblicazione (assegnando un termine di 30 giorni) e, in caso di inerzia, provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito, i cui proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato.

In capo alle amministrazioni erogatrici, invece, grava l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet, entro 90 giorni dalla erogazione del contributo, l'elenco dei soggetti destinatari del contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonché il link al rendiconto pubblicato sul sito del beneficiario, entro 30 giorni dall'acquisizione degli elementi informativi forniti dal beneficiario.